



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFIORINO
Via Rocca, 3 - Montefiorino (Mo) Tel 0536.965169
Sito web: www.icmontefiorino.edu.it C.F.: 93022290360
e-mail: moic811003@istruzione.it - PEC: moic811003@istruzione.pec.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative da adottare per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e dagli artt. 43–44–45 del D.I. 129/2018. Rientrano inoltre nella disciplina del presente Regolamento tutti gli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per *“rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”*: il rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata tra il committente e il prestatore, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione;
- b) Per *“rapporto di prestazione occasionale”*: i rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- c) Per *“incarichi professionali”*: gli incarichi conferiti a coloro che esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un'attività professionale riconosciuta;
- d) Per *“procedura comparativa”* l'insieme delle operazioni che, dati il profilo e la tipologia dell'incarico da affidare, va dall'esperimento delle procedure di pubblicità all'individuazione dei criteri e delle modalità di selezione più idonei per verificare la miglior coerenza del profilo del prestatore con i requisiti richiesti, alle modalità di comunicazione dell'esito;
- e) Per *“valutazione”*: il processo di attribuzione di valore operato mediante confronto delle competenze possedute dai candidati con il profilo specificamente predeterminato in sede di analisi del fabbisogno ed individuazione delle competenze necessarie;
- f) Per *“profilo”*: la specificazione delle competenze professionali richieste in relazione alle attività previste dall'incarico;
- g) Per *“competenze professionali”*: l'insieme degli elementi-esperienze, conoscenze e capacità da valutare in relazione al profilo necessario.

Articolo 3

(Finalità e strumenti attuativi)

1. Gli incarichi individuali di cui al precedente articolo 1, ricorrendone i presupposti previsti dalla

vigente normativa, tranne nei casi di urgenza, relativamente soprattutto al RSPP, sono affidati mediante procedura comparativa, che consiste in una valutazione delle competenze possedute nel campo oggetto dell'attività, operata da un'apposita commissione secondo criteri predeterminati in relazione al profilo da selezionare.

2. Il procedimento, al quale è data adeguata pubblicità, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del presente regolamento, è condotto con modalità di svolgimento che garantiscano imparzialità e trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
3. L'iter procedurale è preordinato:
 - a) all'individuazione delle esigenze e alla puntuale definizione dell'oggetto della collaborazione e del profilo delle competenze professionali necessarie al fine di favorire motivato e preventivo accertamento dell'impossibilità di potersi far fronte con risorse interne per inesistenza o giustificata indisponibilità (carenza sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo) della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;
 - b) all'individuazione di criteri per accertare la migliore coerenza dei curricula presentati con le caratteristiche richieste.
4. La procedura consiste nella valutazione comparativa dei curricula, attraverso i quali sarà accertato il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività per le quali è bandita la selezione e da essi desumibili.

Articolo 4

(Presupposti per l'affidamento dell'incarico)

1. Gli incarichi sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalla vigente legislazione, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Il soggetto al quale conferire l'incarico deve essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conferito secondo l'ordinamento didattico previgente al D.M. 509/1999 o analogo titolo di studio conseguito all'estero.
3. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all'oggetto dell'attività richiesta, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero possesso dei requisiti di cui alla legge 97/2013, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992 n. 16 recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
4. Non possono partecipare alla procedura in esame:
 - a) Coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico,
 - b) Coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli del codice penale ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori,
 - c) I dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale,
 - d) Coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992 n. 16,
 - e) Coloro i quali abbiano riportato condanne penali o sanzioni disciplinari tali da interdirla dal

pubblico impiego.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 5

(Deroga alla procedura comparativa)

1. In funzione degli obiettivi da perseguire, si può prescindere, valutata la concreta fattispecie, dall'espletamento della procedura comparativa con le modalità previste nei successivi articoli quando si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere, ovvero da soggetto le cui elevate competenze professionali siano note a livello nazionale e/o internazionale tali da non consentire forme di comparazione o nei casi di estrema urgenza.
2. L'assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente.
3. La valutazione delle motivazioni per le quali si intende ricorrere all'incarico diretto è demandata al dirigente scolastico che può nominare una apposita commissione di esperti dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 6

(Soggetti legittimati all'avvio della procedura – contenuto e modalità della richiesta)

1. Le richieste di attivazione delle procedure di cui al precedente articolo 1, sono inoltrate dal dirigente che provvede ad avviare le procedure.
2. Nella richiesta di attivazione delle procedure comparative, redatta su apposito modello reso disponibile nella pagina web dedicata, il proponente deve indicare:
 - a) i contenuti caratterizzanti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) la natura temporanea ed altamente qualificata delle prestazioni richieste;
 - c) il profilo professionale e le caratteristiche curriculari richieste;
 - d) la durata, il luogo, l'oggetto e il costo lordo aziendale della prestazione;
 - e) le modalità di esecuzione della prestazione;
 - f) i nominativi dei soggetti qualificati che procederanno alla valutazione (commissione giudicatrice).
3. L'accertamento in bilancio dei fondi necessari a coprire i costi dell'incarico dovrà avvenire prima dell'emanazione del relativo avviso di selezione.

Articolo 7

(Avviso di selezione)

1. La procedura comparativa è regolata da apposito avviso, emanato con decreto del dirigente scolastico, volto ad accertare l'esistenza all'interno dell'istituzione scolastica di eventuali risorse umane in possesso delle competenze richieste per lo svolgimento della prestazione, e, qualora la verifica dia esito negativo, volta a disciplinare l'individuazione di eventuali soggetti esterni per il conferimento dello specifico incarico.
2. L'ufficio competente predispone l'avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) modalità di esecuzione dello stesso;

- d) i criteri generali a base della comparazione, tra i quali dovranno essere compresi la qualificazione professionale richiesta e le esperienze già maturate nel settore richiesto;
- e) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- f) le modalità selettive previste (per titoli, e/o valutazione di elaborati);
- g) il costo previsto;
- h) il termine e la modalità per la presentazione delle domande.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione della domanda.

3. La procedura di selezione non sarà attivata nel caso in cui la stessa sia stata già espletata dall'ente finanziatore e/o comunque lo stesso abbia designato il soggetto da incaricare.

Articolo 8

(Pubblicità ed efficacia)

1. L'avviso deve essere pubblicizzato, per un periodo di almeno 15 giorni, in caso di esperti esterni e almeno 7 giorni in caso di esperti interni, mediante pubblicazione all'albo e sulla pagina web dell'Istituzione scolastica.
2. Parimenti deve essere data pubblicità dell'esito della procedura di valutazione comparativa.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di legge.

Articolo 9

(Incompatibilità)

1. Non si potrà procedere alla stipula del contratto qualora il soggetto prescelto si trovi in condizioni di incompatibilità rispetto a quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dal comma 9 dell'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012.
2. Qualora il collaboratore individuato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto al regime di autorizzazione di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, dovrà presentare l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Articolo 10

(Modalità e criteri di selezione)

1. La valutazione, mirante ad accertare la maggiore coerenza delle competenze possedute con le competenze richieste, è effettuata mediante esame comparativo da una commissione giudicatrice composta da tre o cinque persone.
2. La valutazione si conclude con un motivato giudizio comparativo e la redazione di apposito verbale.
3. L'esito della selezione è approvato con decreto del dirigente scolastico.
4. L'ufficio competente provvederà a convocare il soggetto prescelto per la stipula del contratto.

Articolo 11

(Esclusione dalla partecipazione agli avvisi di selezione interna e/o bandi esterni)

1. Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:
 - a) pervenute oltre i termini stabiliti;
 - b) non compilate come richiesto;
 - c) incomplete;
 - d) non corredate dalla documentazione richiesta nell'Avviso/Bando e nel presente Regolamento;
 - e) prive della sottoscrizione autografa e/o digitale.
2. Il Personale interno è escluso dal Bando, avendo accesso prioritario all'Avviso di Selezione

interna, o in casi di volta in volta specificati.

Articolo 12
(Soggetti legittimati alla stipula del contratto)

1. La stipula del contratto di lavoro autonomo è effettuata, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13

(Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. La durata del contratto deve essere preventivamente determinata.
2. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata, la durata dell'incarico potrà essere prorogata solo ai fini del completamento della prestazione
3. Nel caso in cui la necessità di conferimento dell'incarico si riproponga, ferme restando le condizioni di legittimità, dovrà essere esperito nuovamente l'iter previsto dal presente regolamento.
4. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l'Istituto disporrà, fatta esclusione per quelle prestazioni che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell'Unione Europea, il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi.
5. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. A tal fine si farà riferimento a quanto previsto dal D.I. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009. Nel caso di compenso eccedente l'importo tabellare, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.

Ai sensi del DECRETO INTERMINISTERIALE 326 DEL 12-10-1995

Tipologia Importo (lordo percipiente, non comprensivo dell'irap a carico dell'istituto)

Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di € 41,32 giornaliera
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Docenza	fino ad un massimo di € 41,32 orari e fino ad un massimo di € 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppi di lavoro	fino ad un massimo di € 25,82 orari

Ai sensi della CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 2/2009

Attività di docenza e insegnamento

<p>fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza</p>	<p>max. € 100,00/ora al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p>fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p>max. € 80,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>
<p>fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.</p>	<p>max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente</p>

Tutor

<p>Rientrano nella figura del tutor i soggetti (interni o esterni: co.co.pro, co.co.co o a prestazione d'opera professionale) di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula. Pertanto, a seconda della tipologia d'intervento, la figura del tutor può essere riferita: a) all'aula (in caso di attività corsuale "frontale"); b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in costanza di rapporto di lavoro); c) allo stage (in caso di attività stagierale prevista nell'ambito del progetto); d) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle quali il momento dell'insegnamento è spazialmente e/o temporalmente separato da quello dell'apprendimento).</p>	<p>soggetti esterni: max. € 30,00/ora per i tutor delle categorie a), b) e c); max € 50,00 per i tutor della categoria d) al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente.</p>
---	---

Articolo 13

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il responsabile della struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento

dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura interessata rilascia idonea dichiarazione attestante l'esito della prestazione.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi all'oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero può avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno siano parzialmente soddisfacenti, il responsabile della struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito, fermo restando il compenso pattuito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
5. Il responsabile della struttura interessata deve garantire l'assenza di oneri ulteriori e di richieste di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 14

(Deposito e archiviazione)

1. Tutta la documentazione relativa alle procedure di conferimento di incarichi individuali di collaborazione di cui al presente regolamento è depositata e archiviata presso gli Uffici di segreteria della scuola che ne assicura l'accessibilità e la reperibilità.

Articolo 15

(Pubblicizzazione degli incarichi)

1. L'istituzione scolastica provvede a rendere noti, mediante inserimento in Amministrazione Trasparente accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei soggetti cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo ai sensi del presente regolamento, come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Articolo 16

(Interventi di esperti senza oneri per la scuola)

1. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite Convenzioni con Enti e Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio Docenti e previste nel PTOF.
2. Il Dirigente Scolastico è delegato anche a stipulare Convenzioni con le Università, Istituzioni Scolastiche, Università finalizzate all'accoglimento di studenti tirocinanti.

Articolo 17

(Disposizioni finali e di rinvio)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data stessa della sua emanazione ed è pubblicato sul sito web della scuola.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della normativa vigente in materia.

TABELLA A

REQUISITI

Gli **Esperti Esterni** sono scelti secondo i seguenti criteri:

1. Possesso dei requisiti minimi di ammissione (punto A); le domande di candidati prive dei requisiti richiesti non saranno prese in considerazione.
 2. Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutati secondo i criteri sottoelencati (punto B).
- Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull'analisi comparativa dei curricula presentati, prendendo in considerazione tutte le esperienze e i titoli presentati.

A. Requisiti di ammissione degli esperti esterni

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- Godere dei diritti politici e civili;
- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Idoneità fisica all'attività;
- Essere in possesso di un titolo di studio (laurea) pertinente alla disciplina d'insegnamento.

B. Criteri per la selezione degli Esperti

TITOLI CULTURALI	PUNTEGGIO
Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta	voto fino a 85 ↔ 8 pt. da 86 a 95 ↔ 11 pt. da 96 a 98 ↔ 14 pt. da 99 a 108 ↔ 17 pt. da 109 a 110 ↔ 20 pt. 110 e lode ↔ 23 pt.
Diploma di Laurea 1° livello specifica o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta	voto fino a 85 ↔ 5 pt. da 86 a 95 ↔ 8 pt. da 96 a 98 ↔ 11 pt. da 99 a 108 ↔ 14 pt. da 109 a 110 ↔ 17 pt. 110 e lode ↔ 20 pt.
Diploma di Laurea 2° livello specifica e/o inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta	3 pt.
Altra Laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla qualifica richiesta – Dottorato di ricerca	3 pt.
Abilitazione all'insegnamento nella disciplina richiesta	3 pt.
Attività di docenza nel settore di pertinenza	2 pt. per ogni anno max 30 pt.

Attività di docenza universitaria nel settore di pertinenza	4 pt. per ogni anno max 40 pt.
Attività di docenza in percorsi formativi cofinanziati dal PON scuola della durata non inferiore a 30 ore	1 pt. per ogni attività
Attività di tutoraggio in percorsi formativi cofinanziati dal PON scuola della durata non inferiore a 30 ore	0,5 pt. per ogni incarico
Attività di docenza in progetti formativi, organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata non inferiore a 20 ore	1 pt. per ogni incarico
Attività di docenza in progetti formativi, realizzati dalle Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 ore	1 pt. per ogni incarico
Esperienze professionali lavorative nel settore di pertinenza	3 pt. a titolo (se presente) 1 pt. per ogni anno di esperienza lavorativa
Pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta	3 pt. per ogni pubblicazione
Corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dalla P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore	0,5 pt. per ogni attestato
Attestati di specializzazione, master e/o formazione professionale della durata min. di 600 ore inerenti la qualifica richiesta	1 pt. per ogni attestato
Competenze certificate in lingua straniera	2 pt.
Competenze informatiche certificate	2 pt.

TABELLA B

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIONE DEI DOCENTI PER ACCEDERE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO E TUTOR PON/PNRR

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Idoneità fisica all'attività;
- Essere in possesso di un titolo di studio (Laurea o Diploma) pertinente alla disciplina d'insegnamento e al grado di istruzione di riferimento del progetto
- Essere in possesso di competenze digitali funzionali all'inserimento dei dati progettuali sulla relativa piattaforma di gestione dei progetti.

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL DOCENTE ESPERTO E TUTOR PON/PNRR

Griglia di Valutazione Titoli - ESPERTO

TITOLO DI STUDIO COERENTE CON IL MODULO FORMATIVO – (max. 10 punti)

CRITERI	PUNTEGGIO	Compilazione a cura del Candidato	Compilazione a cura della Commissione
Diploma di Laurea v.o., laurea specialistica o Laurea Magistrale nei settori di attività previsti dal modulo progettuale	punti 10 110/110 e L punti 8 110/110 punti 5 109/100 punti 3 99/90		

TITOLI PROFESSIONALI – (max. 70 punti)

CRITERI	PUNTEGGIO	Compilazione a cura del Candidato	Compilazione a cura della Commissione
Esperienze documentate di svolgimento di attività in qualità di ESPERTO in progetti PON/PNRR inerenti a quelle previste nel progetto	Punti 6 per ogni esperienza (max. 4)		
Per ogni tutoraggio in un progetto PON/PNRR inerente il settore di intervento	Punti 6 per ogni esperienza (max. 3)		
Per ogni docenza/tutoraggio in un progetto PON/PNRR non inerente il settore di intervento	Punti 1 per ogni esperienza (max. 5)		
Corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento	Punti 2 per ogni titolo (max. 6)		
Certificazioni inerenti il modulo formativo	Punti 5		
Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali	Punti 2 per ogni titolo (max 3)		

ANZIANITA' DI SERVIZIO – (max. 20 punti)

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza sia con contratti a tempo determinato sia indeterminato	Punti 2 per ogni anno (o frazione maggiore o uguale a 6 mesi) (max.6)		
Partecipazione come formatore a corsi di formazione sull'argomento	Punti 2 per ogni corso di almeno 20 ore (max 4)		

Griglia di Valutazione Titoli - TUTOR

TITOLO DI STUDIO – (max. 30 punti)

CRITERI	PUNTEGGIO	Compilazione a cura del Candidato	Compilazione a cura della Commissione
Diploma di Laurea v.o., laurea specialistica o Laurea Magistrale nei settori di attività previsti dal modulo progettuale	punti 15 110/110 lode punti 10 110/110 punti 7 109/100 punti 5 99/90		
Diploma di istruzione Secondaria Superiore	punti 15 60/60 o 100/100 punti 7 45/59 o 75/99 punti 3 36/44 o 60/74		

TITOLI PROFESSIONALI – (max. 50 punti)

CRITERI	PUNTEGGIO	Compilazione a cura del Candidato	Compilazione a cura della Commissione
Esperienze documentate di Tutoring	Punti 6 per ogni esperienza (max. 4)		
Corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento	Punti 2 per ogni titolo (max. 4)		
Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali	Punti 2 per ogni titolo (max 9)		

ANZIANITA' DI SERVIZIO– (max. 20 punti)

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza sia con contratti a tempo determinato sia	Punti 2 per ogni anno (o frazione maggiore o uguale a 6 mesi) (max.6)		
--	--	--	--

indeterminato			
Partecipazione come formatore a corsi di formazione sull'argomento	Punti 2 per ogni corso di almeno 20 ore fino (max 4)		

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che sono in possesso della minore età anagrafica.

Si precisa che la suddetta tabella di valutazione potrà prevedere punteggi aggiuntivi da attribuire a specifiche competenze richieste da ciascun modulo (a titolo esemplificativo: possesso di brevetti sportivi, di certificazioni linguistiche e di altro genere).

CRITERI PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI MADRELINGUA

Per i **docenti di madrelingua** dei progetti PON/FSE, si farà riferimento alla nota MIUR prot. n.38115 del 18.12.2017:

“2.2.h Esperti madre lingua

Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà riferimento a quanto contenuto nell'allegato 2 dell'avviso Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa” e qui riportato: “Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;*
- b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.*

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. Nella pubblicazione dell'avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto dall'Istituzione scolastica.”